

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 28 giugno 2013 - n. 5624

Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole"

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA EMISSIONE E RISCHI INDUSTRIALI

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività», come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 «modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

visto l'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., che così dispone «Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. [...]»;

richiamato l'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce, le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite in materia di emissioni in atmosfera;

richiamata la d.g.r. n. 8832 del 30 dicembre 2008 integrata dalla d.g.r. n. 3792 del 18 luglio 2012 «attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche» con cui:

- è stato approvato l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010 nonché delle disposizioni di cui alla l.r. n. 7/2011;
- è stato demandato al competente Dirigente della Direzione generale «Ambiente, Energia e Reti» l'approvazione o la modifica degli allegati tecnici relativi alle di cui all'art. 272 comma 2;

richiamato il d.d.s. n. 8213 del 6 agosto 2009 con cui sono stati approvati gli allegati tecnici (da 1 a 36) delle attività in deroga già disciplinate da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché i modelli per la presentazione delle domande e comunicazioni;

ricordato che la parte B dell'allegato n. 25 concerneva «l'attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione superiore a 365 t/anno»;

considerato che durante la prima fase di attuazione del suddetto allegato sono state rilevate criticità legate all'applicazione dei criteri tecnico-gestionali previsti nello stesso, anche in relazione al carattere di stagionalità tipico di questa attività;

ravvisata pertanto l'opportunità di provvedere all'aggiornamento di tale allegato e delle prescrizioni tecnico-gestionali ivi contenute, prevedendo, viste le peculiarità del settore, uno specifico allegato tecnico (n. 40) all'interno del quale sarà regolamentata tutta l'attività di essiccazione (a prescindere dalle soglie produttive) anche al fine di una semplificazione dei procedimenti;

preso atto dell'allegato tecnico predisposto e condiviso con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, ARPA e le Province interessate;

ricordato che l'attività di essiccazione, quale attività funzionale a quella di allevamento, è disciplinata anche nell'ambito della «autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.» approvata con la sopra richiamata d.g.r. n. 3792/2012 e più nello specifico al paragrafo 4.3.5 «impianti di essiccazione cereali»;

ritenuto che le prescrizioni tecnico-gestionali individuate nel nuovo allegato n. 40 dovranno essere utilizzate quale riferimento per l'attività di essiccazione in generale, ivi inclusa quella funzionale alle attività zootecniche, in sostituzione di quanto contenuto al paragrafo 4.3.5 di cui sopra;

vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della IX legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite

1. di approvare l'allegato n. 40 per «l'Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole»;

2. di revocare la parte B «attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole con produzione non superiore a 365 t/anno» dell'allegato n. 25 «lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non inferiore a 365 t/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 t/anno»;

3. di disporre che le prescrizioni tecnico-gestionali individuate nel nuovo allegato n. 40 dovranno essere utilizzate quale riferimento anche per l'attività di essiccazione funzionale alle attività zootecniche, in sostituzione di quanto contenuto al paragrafo 4.3.5 dell'allegato all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura emissione e rischi industriali
Luca Zucchelli

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 10 luglio 2013

Attività in deroga - d.lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 25

Allegato Tecnico n. 40

ATTIVITÀ DI ESSICCAZIONE DI MATERIALI VEGETALI PRESSO AZIENDE AGRICOLE***Ambito di applicazione***

Attività di essiccazione di materiali vegetali quali cereali, leguminose, semi oleosi, foraggio e materiali agricoli assimilabili, connesse all'attività dell'imprenditore agricolo*.

**In riferimento all'art. 2135 del Codice Civile, si intende imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano «connesse» le attività connesse alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.*

Fino a nuove specifiche del Ministero dell'Ambiente, se l'attività è svolta con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg, l'attività sarà considerata, ai sensi dell'art. 272, comma 1 (D.lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera x), ad inquinamento scarsamente rilevante e pertanto non soggetta ad autorizzazione.

Si ricorda che il Gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

B.1 Ricevimento/stoccaggio

B.2 Trasporto delle materie prime

B.2.1 pneumatico

B.2.2 meccanico

B.3 Eventuale pulitura

B.4 Essiccazione:

B.4.1 di cereali/semi oleosi/leguminose

B.4.2 di foraggio

B.5 Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti essiccati

Materie prime

1. semi oleosi, cereali e leguminose
2. foraggio e assimilabili

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Prescrizioni specifiche***B.1 Movimentazione e stoccaggio***

Le fasi di movimentazione e lo stoccaggio del prodotto essiccato devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.

B.2 Trasporto

In caso di trasporto pneumatico dei materiali agricoli (granella di cereali, semi oleosi e leguminose), l'aria di spostamento deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri del tipo depolveratore a secco a mezzo filtrante, come specificato nelle successive **tabelle A e B**.

B.3 Pulitura

Le fasi di pulitura devono essere effettuate con impianti/dispositivi chiusi tali contenere le emissioni diffuse.

Nel caso tali sistemi generino emissioni in atmosfera convogliate (pulitori in controcorrente d'aria) le emissioni derivanti dalle fasi di pulitura devono essere captate e convogliate ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o filtro a tessuto.

Nel caso gli scarti pesanti derivanti dalla pulitura dovessero essere trasportati pneumaticamente le emissioni generate dovranno essere dotate di sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto, cartuccia o a ciclone.

Gli scarti della pulitura (scarti "pesanti e leggeri"), dovranno essere stoccati in cassoni o sistemi atti a contenerne la dispersione eolica (es.: big bag, cassoni o locali chiusi ma dotati di aerazione, zone tamponate/compartimentale da barriere fisse, mobili, teli ecc.);

Ove gli effluenti sono convogliati in atmosfera, dovrà essere rispettato il seguente limite di emissione:

polveri: 20 mg/Nmc per gli impianti di cui alla successiva lettera A);

50 mg/Nmc per gli impianti di cui alla successiva lettera B);

Il limite si intende rispettato e la Ditta esonerata dal rispetto delle prescrizioni 8 e 9 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel in caso di adozioni dei sistemi di abbattimento specificamente indicati.

B.4 Essiccazione

Gli impianti di essiccazione (colonna essiccante) dovranno essere dotati di contaore non azzerabile. Dovrà essere tenuto a disposizione dell'Autorità di controllo apposito quaderno riportante report annuale delle ore di funzionamento; in alternativa dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità di controllo dichiarazione della data di installazione del contaore da parte dell'installatore.

L'elevatore asservito alla colonna di essiccazione dovrà essere di tipo chiuso tale da evitare emissioni di tipo diffuso; nel caso si adottino elevatori dotati di sistema di aspirazione, le emissioni generate dovranno essere dotate di sistema di abbattimento di tipo a ciclone o depolveratore a secco a mezzo filtrante oppure dovranno essere convogliate con le emissioni generate dalla colonna di essiccazione. Ove gli effluenti siano convogliati in atmosfera, dovrà essere rispettato il seguente limite di emissione:

polveri: 20 mg/Nmc per gli impianti di cui alla successiva lettera A);

50 mg/Nmc per gli impianti di cui alla successiva lettera B);

Il limite si intende rispettato e la Ditta esonerata dal rispetto delle prescrizioni 8 e 9 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE" Nel in caso di adozioni dei sistemi di abbattimento specificamente indicati.

I bruciatori per la produzione dell'aria calda utilizzata nella colonna di essiccazione potranno essere alimentati esclusivamente con metano, GPL, gasolio, biomasse o biogas di cui all'allegato di cui all'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152 e s.m.i..

Inoltre in funzione della potenza degli essiccatori e dei giorni di utilizzo degli stessi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

A) Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche per impianti aventi un funzionamento superiore ai 90 giorni/anno o dotati di impianti di combustione con potenza termica superiore a 3 MW;

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B.2.1	Polveri	20 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02	1
B.3	Polveri (da pulitura)	20 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MF.01 D.MF.02	1
B.4.1	Polveri da essiccazione cereali, leguminose, semioleosi	20 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02	1,3
B.4.2	Polveri da foraggio	20 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MM.02 D.MF.01 D.MF.02	2

Tabella A - impianti con funzionamento superiore a 90 giorni o potenza > 3 MW

- Il limite indicato in tabella, si intende automaticamente rispettato e quindi non soggetto all'obbligo del controllo analitico alle emissioni prescritto ai punti 8 e 9 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE", in uno dei seguenti casi:
 - in presenza di uno dei sistemi di abbattimento del tipo indicato in tabella;
 - essiccatoi operanti con colonna di essiccazione in depressione a discesa discontinua, equipaggiati con un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare elevati valori istantanei di polverosità delle emissioni.
- Il limite indicato in tabella, si intende automaticamente rispettato e quindi non soggetto all'obbligo del controllo analitico alle emissioni prescritto ai punti 8 e 9 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE", in uno dei seguenti casi:
 - in presenza di uno dei sistemi di abbattimento del tipo indicato in tabella;
 - qualora non sia possibile effettuare l'essiccazione di foraggio in macchinari o locali chiusi, i sistemi di insufflazione di aria calda per l'essiccazione di foraggio o le corrispondenti aperture per l'espulsione dell'aria umida devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire la formazione e dispersione di polveri; a tal fine la velocità di efflusso deve essere indicativamente inferiore a 0,3 m/s;
- In caso di colonne di essiccazione di cereali di tipo mobile dovranno essere rispettate solo le prescrizioni specifiche riportate alla lettera C.

B) Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche per impianti di essiccazione cereali aventi un funzionamento superiore ai 90 giorni/anno o dotati di impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW;

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B.2.1	Polveri	20 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02	4
B.3	Polveri (da pulitura)	50 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MF.01 D.MF.02	4
B.4.1	Polveri da essiccazione cereali, leguminose, semioleosi	50 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MM.02 D.MF.01 D.MF.02	4,5

Tabella B - impianti con funzionamento superiore a 90 giorni e potenza uguale o superiore a 1 MW

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 10 luglio 2013

Attività in deroga - d.lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 25

Allegato Tecnico n. 40

4. Il limite indicato in tabella, si intende automaticamente rispettato e quindi non soggetto all'obbligo del controllo analitico alle emissioni prescritto ai punti 8 e 9 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE", in uno dei seguenti casi:
- in presenza di uno dei sistemi di abbattimento del tipo indicato in tabella;
 - essiccatoi operanti con colonna di essiccazione in depressione a discesa discontinua, equipaggiati con un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare elevati valori istantanei di polverosità delle emissioni.
 - essiccatoi operanti con altri principi di funzionamento rispetto al punto b) a cui sono applicati sistemi di abbattimento che sfruttino il principio della forza centrifuga o camere di calma adeguatamente dimensionate, la cui efficienza di abbattimento, al fine del rispetto del limite, sia dichiarata dal costruttore.
5. In caso di colonne di essiccazione di cereali di tipo mobile dovranno essere rispettate solo le prescrizioni specifiche riportate alla lettera C.

C) Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche per impianti fissi aventi un funzionamento inferiore ai 90 giorni/anno e dotati di impianti di combustione con potenza termica inferiore a 1 MW nel caso di cereali e 3 MW nel caso di foraggio e per impianti mobili di qualsiasi potenza:

Ricordato che per impianti di proprietà di terzi, l'autorizzazione dovrà essere comunque richiesta dal Gestore del sito (impresa agricola), per la minimizzazione dei fenomeni di dispersione di emissioni diffuse di polveri, il Gestore, per impianti esistenti, dovrà adottare almeno una delle indicazioni sotto riportate:

- il posizionamento dell'impianto di essiccazione dovrà avvenire in luogo compartimentato quale ad esempio capannoni o altre strutture coperte e chiuse almeno su tre lati dotate comunque di idonee aperture di aerazione;
- il luogo di effettuazione delle operazioni di essiccazione dovrà essere delimitato attraverso un sistema di piantumazione, fasce tampone o sistemi equivalenti adatti a fornire una barriera verso l'esterno alle polveri che si possono generare nell'attività, tenuto conto della direzione predominante dei venti ai fini del miglioramento della dispersione delle emissioni;
- qualora l'attività sia svolta all'esterno (in campo), e non all'interno di strutture almeno coperte e chiuse su tre lati, l'impianto dovrà essere posizionato ad una distanza minima di 500 m dal più vicino centro abitato;
- predisposizione di idonea compartimentazione dell'area di lavoro (barriere mobili);
- effettuare l'essiccazione di foraggio in macchinari o locali chiusi o con altri sistemi di contenimento quali teloni o barriere mobili; qualora non sia possibile i sistemi di insufflazione di aria calda per l'essiccazione di foraggio o le corrispondenti aperture per l'espulsione dell'aria umida devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire la formazione e dispersione di polveri prevedendo ad esempio una velocità di efflusso inferiore a 0,3 m/s.
- predisposizione di specifici sistemi di abbattimento delle polveri in grado di garantire un adeguato contenimento delle polveri, garantiti dal costruttore;

Per gli impianti di essiccazione di cereali mobili nuovi (installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente allegato), in aggiunta a quanto riportato alle lettere da a) a d) del capoverso precedente, l'impianto dovrà essere dotato di:

- copertura della parte superiore della colonna atta a contenere le emissioni diffuse di polveri derivanti dal ricircolo del prodotto agricolo;
- sistema di aspirazione posto a presidio del sistema di ricircolo della granella la cui emissione dovrà essere presidiata da uno dei seguenti sistemi di abbattimento del tipo D.MM.01, D.MF.01 o D.MF.02;

Inoltre, nel caso di impianto mobile di proprietà di terzi, l'impianto potrà non essere dotato di contatore.

Impianti di abbattimento

Fermo restando quanto meglio specificato nei precedenti paragrafi, l'impianto/sistema di abbattimento dovrà essere:

- Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- Salvo diversamente specificato nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche", conforme alle caratteristiche indicate dalla **d.g.r. n. 3552 del 30 maggio 2012** ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti:

SCHEDA D.MF.01 ⁽¹⁾	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO (camera di calma)

(1)

(1) per l'impianto di abbattimento di cui alla scheda D.MF.01, limitatamente alla presente attività, è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque ≥ 350 g/mq;

Attività in deroga - d.lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 25

Allegato Tecnico n. 40

Soglia massima

Qualora l'attività sia svolta per un periodo inferiore a 40 giorni⁽²⁾, indipendentemente dalla potenzialità dei bruciatori installati, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Per i soli impianti mobili gestiti da terzi l'impresa agricola è esonerata dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, di cui al punto 5.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione, deve fare riferimento, oltre a quanto specificato all'interno del documento, alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale di seguito riportate:

1. Gli impianti di abbattimento, ove previsti, devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni del costruttore. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
2. In ogni caso, qualora:
 - ✓ non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - ✓ si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteria di manutenzione

3. L'esercente è tenuto ad attenersi alle indicazioni indicate dal costruttore riguardo alle procedure di manutenzione. Considerato che tale attività è di carattere stagionale, le operazioni di manutenzione degli impianti e dei presidi di abbattimento dovrà essere effettuata all'inizio di ogni campagna.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria anche attraverso sfiasi, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos alimentati pneumaticamente, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale.

Messa in esercizio e a regime

5. Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - ✓ descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - ✓ indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo o aggiornamento dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 5.
7. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
 - a) qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla d.g.r. n. 8213/09, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
 - b) qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla d.g.r. n. 8213/09, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione e qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

(2) I giorni sono relativi ad ogni singola colonna di essiccazione presente e non alla somma.

Serie Ordinaria n. 28 - Mercoledì 10 luglio 2013

Attività in deroga - d.lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 25

Allegato Tecnico n. 40

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

8. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
9. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
10. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti
11. Dovranno essere tenute a disposizione le schede tecniche attestanti la conformità degli impianti di abbattimento ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
12. In caso non siano presenti sistemi di abbattimento, dovranno essere effettuate le analisi per dimostrare il rispetto dei limiti, ove previsti. Adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, anche in riferimento alla scelta del punto di campionamento, dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

ALLEGATO N. 40 - RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

(da allegare alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica)

Attività in deroga: attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole
Ambito di applicazione

Attività di essiccazione di materiali vegetali quali cereali, leguminose, semi oleosi, foraggio e materiali assimilabili, connesse all'attività dell'imprenditore agricolo*.

*In riferimento all'art. 2135 del Codice Civile, si intende imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano «connesse» le attività connesse alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Qualora vengano svolte attività di trasformazione e conservazione della carne e/o del pesce, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 19 "Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione";
- n. 20 "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno";
- n. 22 "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno".

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Potenzialità	
		Attuale	Prevista	Bruciatori (MWt)	Giorni funzionamento ⁽³⁾
Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole					
<input type="checkbox"/> 1. Semi oleosi e cereali vari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 2. Foraggi (esempio erba medica)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

(3)

(3) Giorni di funzionamento massimo previsti;

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E_n: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni (es. M1, M2...)

Impianto di abbattimento:

- in caso di impianti nuovi, barrare SI ove previsto;
- in caso di impianti esistenti, barrare SI ove presente; barrare NO se non presente compilando eventualmente la successiva tabella "piano di adeguamento" se necessario;

<i>Fasi lavorative</i>	<i>Già effettuata</i>	<i>E n.</i>	<i>Nuova</i>	<i>Macchinari connessi</i>	<i>Impianti di abbattimento (*)</i>
Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole,					
<input type="checkbox"/> Ricevimento/stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> Trasporto delle materie prime: pneumatico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> Trasporto delle materie prime: meccanico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> Eventuale pulitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> Essiccazione: di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> Essiccazione: di foraggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
<input type="checkbox"/> Stoccaggio, eventuale confezionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti finiti ed eventuale confezionamento	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla d.g.r.n. 13943/2003 e smi

l'impianto/sistema di abbattimento obbligatoriamente essere in linea con quanto riportato nell'allegato.

EVENTUALE ADEGUAMENTO

Eventuali interventi di adeguamento dovranno essere descritti secondo lo schema di seguito proposto.

<i>FASE</i>	<i>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</i>	<i>DATA PREVISTA (NON OLTRE IL 1 SETTEMBRE 2013)</i>
<input type="checkbox"/> Ricevimento/stoccaggio		
<input type="checkbox"/> Trasporto delle materie prime: pneumatico		
<input type="checkbox"/> Trasporto delle materie prime: meccanico		
<input type="checkbox"/> Eventuale pulitura		
<input type="checkbox"/> Essiccazione: di cereali/semi oleosi		
<input type="checkbox"/> Essiccazione: di foraggio		
<input type="checkbox"/> Stoccaggio, eventuale confezionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti finiti ed eventuale confezionamento		

Data

(Timbro della Ditta e firma del gestore)